



Università degli studi di Palermo

Prot. n. 49328 del 13.07.2009

Decreto n. 4283/2009

Il Rettore

- Vista la Legge 3 Luglio 1998 n. 210;
Visto il "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224;
Visto il "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo" adottato con Decreto Rettorale n. 1028 del 12/11/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 07 luglio 2009, che apporta ulteriori modifiche al testo del regolamento già emanato con ultimo decreto del 14.12.2006 n. 6291;

DECRETA

Il "Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Palermo" viene modificato ed emanato nel testo che di seguito si trascrive:

"REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO"

Titolo I

Dottorati di Ricerca con sede amministrativa Palermo

Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4 secondo comma della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, sulla base del "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.7.1999, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Palermo.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre università o con convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale e strutture e attrezzature idonee alla ricerca, risultanti da atti deliberativi di detti soggetti e sottoscritti dai rispettivi contraenti.
3. L'Ateneo favorisce l'istituzione delle Scuole di Dottorato di ricerca connotate dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro area scientifico disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico e produttivo nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed Enti pubblici e privati anche stranieri.

Art. 2 – Istituzione e requisiti di idoneità

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca. Le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi devono essere inoltrate dai Dipartimenti entro il 15 marzo di ciascun anno.
2. Le proposte d'istituzione o rinnovo delle scuole di dottorato di cui all'art. 1, comma 3,

possono essere inoltrate dalle Facoltà su proposta motivata dei Dipartimenti cui afferiscono le macro aree disciplinari interessate.

3. Tali proposte vengono sottoposte:
 - Al Senato Accademico per la valutazione della coerenza del percorso formativo con gli indirizzi generali di politica della ricerca dell'Ateneo, della congruità e della qualità delle risorse di docenza nonché della disponibilità di adeguate strutture di ricerca;
 - Al Nucleo di Valutazione interno per la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 6;
 - Al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti finanziari.
4. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore a tre.
5. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di uno o più settori scientifico-disciplinari o di macro aree scientifico disciplinari.
6. Sono requisiti di idoneità:
 - a) la partecipazione al Collegio di almeno 12 docenti dell'Università degli Studi di Palermo, in possesso del requisito di "ricercatore attivo" definito dal Senato Accademico, di cui almeno 7 tra professori ordinari, straordinari e associati. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo in consorzio con altre Università (successivo art. 15), il numero minimo di 12 docenti può essere raggiunto con docenti delle Università consorziate, a condizione che almeno 8 docenti siano in servizio presso l'Università di Palermo. Per i docenti di altre Università, che concorrono a formare il numero minimo di 12, il requisito di "ricercatore attivo" sarà verificato dal Collegio Docenti e sarà certificato dal Coordinatore. Possono altresì far parte del Collegio, in soprannumero, studiosi, anche stranieri, in possesso di elevata qualificazione scientifica e coerente con le finalità del corso, e personalità che, a giudizio del Collegio Docenti, possono apportare significativo contributo al progetto formativo.
 - b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - c) l'individuazione elettiva di un docente di I o II fascia a tempo pieno, tra i Componenti del Collegio, quale Coordinatore del corso, appartenente alla sede amministrativa, con specifica esperienza nelle aree scientifiche di riferimento, desumibile dalla produzione scientifica prodotta nell'ultimo quinquennio;
 - d) la eventuale, documentata, collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici, o soggetti privati italiani o stranieri ;
 - f) l'attivazione di sistemi di valutazione volti ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dal presente comma nonché la rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo art. 4, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi.

Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 sarà effettuata dal Nucleo di valutazione interno all'atto dell'istituzione ed in occasione di ogni richiesta di rinnovo. In tale circostanza il Nucleo di Valutazione verificherà la sussistenza dei requisiti di idoneità del Dottorato (numero di docenti e loro attività scientifica, strutture di ricerca, etc.). La carente o incompleta documentazione dell'attività scientifica di ciascun componente del Collegio comporta l'esclusione dello stesso dal Collegio.

Art.4 – Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del Dottore di Ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Il Senato Accademico approva le proposte del Collegio dei Docenti che formula gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di Dottorato, dandone ampia pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'Art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'Art. 17 della Legge 5 Ottobre 1991 n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'Art. 5 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti, composto ai sensi dell'art. 2 comma 6 punto a) del presente Regolamento, designa in apposita seduta il Coordinatore che sarà nominato con decreto del Rettore. Tale carica ha la durata di tre anni e può essere rinnovata.
2. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, sempre a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di dimissioni del Coordinatore la designazione del nuovo Coordinatore del Collegio dei Docenti dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse. Nelle more il ruolo sarà ricoperto dal docente decano del Collegio. Sostituzioni o integrazioni al Collegio saranno possibili e rese operative solo ad inizio di ciascun anno, previa valutazione del S.A. dei requisiti come definiti nell'art. 2 comma 6. La partecipazione al Collegio del Dottorato, con la stessa denominazione, impegna il docente per la durata di un triennio.
3. Nessun docente può far parte di due diversi Collegi di corso di Dottorato attivati dall'Ateneo di Palermo.
4. Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti con proprio deliberato, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporrà l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Non è consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternità o di grave e documentata malattia.
5. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola.
6. Può esercitare le funzioni di tutor ciascun Docente del Collegio. Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor. Dovrà essere garantita la presenza di un numero di tutor proporzionata al numero di corsisti.

Art. 6 – Accesso

1. Possono accedere al corso di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica, magistrale, o di una laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di esame, un nuovo corso di dottorato di ricerca su posto non coperto da borsa. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per l'accesso ai corsi di dottorato, sarà espresso dal Collegio Docenti.
2. L'Università disciplina le prove di ammissione, assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
3. I bandi di concorso per l'accesso ai corsi di dottorato dovranno prevedere adeguate modalità di selezione per gli studenti stranieri, atte a promuovere e incoraggiare la mobilità degli studenti e il carattere internazionale dei corsi.
4. Le prove di ammissione hanno lo scopo di accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
5. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi, per esami e titoli, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al competente Ministero per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.
6. Il bando di concorso indica:
 - a) il numero complessivo di laureati da ammettere al Corso;

- b) la durata del Corso;
 - c) i titoli valutabili e la tipologia di prove da sostenere;
 - d) i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi a carico dei dottorandi nonché la relativa disciplina degli esoneri;
 - e) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 13;
 - f) nel caso di dottorati consortili, il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 15 comma 1, con l'indicazione dell'Ateneo consorziato che contribuisce agli oneri.
1. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.
 2. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia e almeno uno di altro Ateneo, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 3. Il Collegio indica i nominativi di due docenti esterni (ordinari ed associati), di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità, ed una rosa di sei docenti (quattro tra ordinari ed associati e due ricercatori). Per sorteggio sarà scelto un componente esterno, e l'altro sarà il supplente, e due componenti interni, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Nel caso di mancata proposta o proposta fuori termine il Rettore provvederà a nominare direttamente la Commissione scegliendo tra sei nominativi che saranno individuati nella composizione sopraddetta dal Coordinatore del Corso di Dottorato.
 3. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 7 Durata dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di Dottorato hanno la durata di tre anni e avranno inizio con il 1 gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di istituzione.
2. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.
3. I dottorandi sono tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti compiendo attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
4. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.
5. Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibererà in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.
6. Al termine del corso, i dottorandi devono sostenere un esame finale per l'accertamento dei risultati scientifici conseguiti. L'esame consiste in una dissertazione su una tesi originale. Tali risultati vengono accertati da apposita Commissione. L'esame può essere ripetuto una sola volta.
7. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
8. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame.
9. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento e la Biblioteca Centrale della Facoltà di afferenza del relatore.

10. L'Università cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.
11. L'Università cura l'albo aggiornato, distribuito per aree, dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nella sede di Palermo, sotto il tutorato di un docente dell'Ateneo che faccia parte del Collegio dei Docenti. L'albo, fruibile anche sul sito web dell'Ateneo, recherà l'ubicazione della sede di conferimento, del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.

Art. 8 Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.
2. Ove il Collegio ne ravvisi la necessità, può segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi curricula del dottorato e dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
3. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.
4. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniera.
5. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
6. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.
7. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure per il conseguimento del titolo nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.
8. Alle procedure di valutazione e ai giudizi sui singoli candidati va assicurata idonea pubblicità.

Art. 9 - Adempimenti dei candidati

1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di dicembre dell'ultimo anno di corso, corredata dalla deliberazione del Collegio Docenti. Entro lo stesso termine il candidato che abbia ottenuto dal Collegio dei Docenti l'autorizzazione alla proroga della presentazione della tesi deve presentare apposita istanza di proroga.
2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 15 febbraio, tre copie della tesi finale corredate dalla presentazione deliberata dal Collegio dei Docenti, di cui una dovrà essere depositata, in formato elettronico, e di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.
Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore.

Art. 10 - Proroga della presentazione della tesi

1. Il candidato, ottenuta la proroga con decreto rettorale, dovrà presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'istanza di ammissione all'esame finale, corredata dal deliberato favorevole del Collegio Docenti e mantenere l'impegno alla consegna della tesi entro il 15 febbraio successivo.

2. La proroga può essere concessa una sola volta, per il periodo fisso di un anno e non comporta ulteriore titolo a godere di borsa di studio. In caso di mancata attivazione del corso, il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame finale anche in altra sede.
3. La proroga può essere concessa solo per uno dei seguenti motivi:
 - a) malattia prolungata;
 - b) maternità;
 - c) caso fortuito o forza maggiore;
 - d) motivata esigenza di approfondimento della tesi.Per i primi tre casi il Collegio dei Docenti prende atto dell'idonea documentazione giustificativa prodotta; per l'altro caso valuta discrezionalmente.

Art. 11 - Mancata presentazione del candidato all'esame finale

1. Il candidato che non si presenta all'esame finale può essere giustificato ed ammesso quindi all'esame nella sessione successiva presso la stessa sede, ovvero in altra sede in caso di mancata attivazione del corso nell'Ateneo di Palermo, solo nei seguenti casi:
 - a) Malattia;
 - b) Maternità;
 - c) Caso fortuito o forza maggiore.
2. Tali ipotesi dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Rettore che ne valuterà la fondatezza.

Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. Il titolo viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
3. Nel caso di esito negativo della prova, il candidato, a domanda, parteciperà ad altra sessione d'esame avendo l'obbligo di risottoporre alla valutazione del Collegio Docenti, la tesi finale.

Art. 13 - Contributi e Borse

1. L'Università definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a) i contributi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ed i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 Agosto 1998, n. 315, e successive modifiche e integrazioni;
 - c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
 - d) le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; A parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;
 - e) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
 - f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso;

- h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile;
- i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per ogni giorno di effettiva permanenza in strutture straniere;
- j) detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia;
- k) Il Coordinatore del corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- l) Ai dottorandi non è consentito cumulare la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti - art. 6 della Legge n. 398 del 30 Novembre 1989;
- m) In ottemperanza al comma 8 dell'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, ai dottorandi di ricerca può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività deve essere direttamente collegata e coerente con le attività di ricerca dei dottorandi; l'attività didattica dovrà essere preventivamente autorizzata dal collegio dei docenti del dottorato su proposta del tutor. Le attività didattiche integrative e sussidiarie consistono in attività seminariali o di laboratorio, di tutoraggio e assistenza alle redazioni di tesi di laurea. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università;
- n) i dottorandi che svolgono la propria attività presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale;
- o) in caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale (SISSIS - Scuola di specializzazione delle professioni legali), è consentito il congelamento di uno dei due Corsi subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi. Il dottorando vincitore su posto coperto da borsa perderà il beneficio al godimento della stessa a vantaggio del successivo candidato utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori;
- d) ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/97, il numero massimo di posti in soprannumero per la frequenza dei corsi di dottorato, riservati ai titolari di assegni di ricerca, è fissato pari ad 1 (uno) per ogni ciclo; possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.
- p) In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;
- q) In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.

Art. 14 - Compensi per le commissioni

1. Il compenso per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

Art. 15 - Corsi di Dottorato istituiti fra consorzi di Università

1. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo consorziata con altre Università, il Rettore stabilisce nel relativo decreto di istituzione il numero delle borse di studio finanziate dalle sedi consorziate. Le relative convenzioni per il finanziamento di tali borse dovranno essere stipulate in data antecedente all'emanazione del bando come

- previsto dall'art. 13 lettera f) del presente regolamento.
2. Le Università consorziate, si impegnano a mettere a disposizione del Corso di Dottorato di Ricerca in epigrafe le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche occorrenti alla gestione nonché il necessario personale docente e non docente afferente alle strutture didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo.
 3. Ciascuna Università consorziata provvederà a coprire i costi, relativi alla mobilità dei propri docenti e tutor e gli eventuali oneri finanziari di competenza, connessi allo svolgimento del corso di Dottorato.

Art. 16 Internazionalizzazione

Tipologie di accordi con Università straniere

L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:

- a) Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi
- b) Istituzione di dottorati internazionali con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli.
- c) Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus

Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

1. Il dottorato di ricerca in co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente dell'Università partecipante. Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi possono essere attivati su proposta del Collegio di docenti di due dottorati e regolati da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei rispettivi organi accademici.
2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;
 - e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità (borsa di studio, programma Socrates, fondi MIUR etc..) del dottorando;
 - d) Ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di _____;
 - e) La co-tutela di tesi di dottorato è, attuata in conformità agli accordi delle CRUI in atto vigenti.

Dottorati internazionali

1. I Dipartimenti, su proposta dei Coordinatori interessati, possono proporre la istituzione di un nuovo corso di dottorato internazionale o la internazionalizzazione di un dottorato già esistente secondo un accordo contenente i seguenti elementi:
 - b) indicazione delle università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
 - c) individuazione di obiettivi formativi condivisi
 - d) elaborazione del percorso formativo comune con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula, e attribuzione dei crediti formativi, ove previsto dai propri regolamenti;
 - e) articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari etc, in modo da garantire l'impegno dei dottorandi in più sedi;

- f) indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
 - g) formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
 - h) durata del corso;
 - i) modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
 - j) modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale finalizzata al conseguimento del titolo;
 - k) apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri; la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
 - l) riconoscimento del doppio titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia.
2. L'istituzione del dottorato internazionale avviene con delibera del Senato Accademico, previo parere del Nucleo di valutazione interno, tenuto conto della rilevanza del processo di internazionalizzazione del dottorato di ricerca e del rilievo internazionale delle Università partecipanti, e del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'apporto economico-finanziario dell'Università all'interno del progetto.
 3. Le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi Accademici in concomitanza con le scadenze previste dal regolamento di Ateneo per l'inoltro delle proposte di rinnovo o istituzione. Le convenzioni con le università straniere potranno invece essere sottoposte ad approvazione degli organi di governo dell'ateneo in qualsiasi periodo dell'anno.

Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) Giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università della Comunità Europea diverse da quella in cui viene discussa la tesi;
 - b) Almeno un membro della commissione d'esame finale deve appartenere ad una istituzione universitaria di un paese della Comunità Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
 - c) Parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) Parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese della Comunità Europea diverso da quello in cui è iscritto il candidato.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.

Titolo II

Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo

Art. 17

1. L'Università di Palermo, su richiesta di singoli o gruppi di docenti, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione e delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può partecipare all'istituzione di un Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo o aderire ad un Dottorato già costituito in altra sede.
2. Docenti afferenti a tali Dottorati presenteranno, singolarmente o collegialmente, all'atto della richiesta di stipula della convenzione, una relazione sull'attività svolta nell'ambito del Dottorato, fornendo al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione ogni elemento utile a supportare la richiesta nonché il quadro del Collegio dei Docenti distribuiti per sedi consorziate.
3. In base a tali dati e tenuto conto anche del numero di docenti impegnati, l'Università di Palermo delibererà la concessione di borse di studio a condizione che fra i due Atenei sia

stata stipulata una convenzione che preveda rapporti di reciprocità, anche fra dottorati di diverso ambito disciplinare.

Art. 18 – Visibilità sul web

1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 19 – Entrata in vigore e Norma finale

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2009/2010. Dalla stessa data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

f.to IL RETTORE
Prof. Roberto Lagalla